

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUCCI, PRODANI, TURCO, BARBANTI, SEGONI

Disposizioni per l'estensione ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle tutele previdenziali garantite ai dipendenti pubblici

Presentata il 5 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di affrontare il tema delle pari opportunità tra i lavoratori in un'ottica molto spesso trascurata, com'è quella previdenziale, che invece riveste un'importanza essenziale e permea la vita di tutti.

Rendere effettivo il diritto alle pari opportunità previdenziali è necessario perché esso è garantito in modo differenziato dall'ordinamento, prevedendo maggiori tutele per i lavoratori dipendenti del settore del pubblico impiego rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato e garantendo

ancor meno i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i piccoli imprenditori, cioè milioni di lavoratori che mandano avanti l'economia del Paese come i dipendenti pubblici, se non addirittura in misura maggiore, creando una disparità fonte di illegittimità costituzionale.

Estendendo a tutti i lavoratori le tutele previste per i dipendenti pubblici si rende effettivo il dettato costituzionale degli articoli 1, 3, 4, 35, 36 e 38, facendo sì che la Repubblica rispetti la Costituzione, e rispettando il principio dello Stato di diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le tutele previdenziali relative all'indennità di malattia e al trattamento economico per congedo parentale garantite ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata « Gestione separata », sono soppresse.

2. Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori dipendenti del settore privato si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tutele previdenziali previste dall'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

